

CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST

di

Open Power Grids Association

INDICE

Introduzione	3
1. Principi generali e caratteristiche del Codice di Condotta Antitrust	5
2. Il divieto di Intese restrittive della concorrenza.....	6
2.1. La forma delle intese	6
2.2. Intese per oggetto e per effetto	9
2.3. Focus: lo scambio di informazioni commercialmente sensibili	10
3. L' Abuso di posizione dominante.....	13
4. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust	15
5. I poteri di indagine delle Autorità antitrust	17
Allegato 1 – OPG Antitrust Policy	19
Allegato 2 – Normativa di riferimento	20
A) Normativa UE	20
B) Normativa nazionale.....	22
Allegato 3 – Conseguenze in caso di violazione	25

Introduzione

L'associazione Open Power Grids (di seguito, l'“**Associazione**” o “**OPG**”) crede nel valore della libera concorrenza e nei benefici che essa produce per la collettività, inclusi gli stessi operatori del mercato.

Al fine di chiarire a tutti gli associati e ai componenti degli organi dell'Associazione (“**Destinatari**”) i principi e le regole poste dall'ordinamento a tutela della concorrenza, prevenire il rischio di possibili condotte non conformi alla disciplina antitrust e accrescere la cultura associativa in tal senso, OPG ha pertanto ritenuto opportuno adottare il presente Codice di condotta *antitrust* (“**Codice**”). OPG uniforma al Codice la propria attività e ne richiede il rispetto alle proprie associate nell'ambito delle attività svolte in sede associativa.

In particolare, il Codice rappresenta uno **strumento di pronta consultazione**, che consente di valutare in prima battuta i comportamenti da tenere nel rispetto della legge e dei valori su cui si fonda l'Associazione. A tal fine, esso si sofferma in modo particolare sulle aree nelle quali – alla luce della specifica attività svolta da OPG – il rischio di violazione *antitrust* risulta essere maggiore, fornendo ai Destinatari anche indicazioni in merito agli accorgimenti da seguire per prevenire l'insorgere di eventuali criticità e nei casi in cui tali criticità si presentassero.

Ciò non solo al fine di evitare che OPG e le imprese associate pongano in essere condotte contrarie al diritto antitrust, ma anche e soprattutto per offrire alle associate un ambiente sicuro nel quale confrontarsi.

In considerazione di quanto sopra, OPG invita i Destinatari ad esaminare il Codice con la massima attenzione, al fine di:

- acquisire maggiore **familiarità con i principi di riferimento del diritto *antitrust*** individuando i comportamenti contrari a tale disciplina;
- **agire in conformità alle indicazioni** fornite dal presente Codice;
- **prevenire l'insorgere** di situazioni potenzialmente critiche, nonché **gestire** adeguatamente e **segnalare** quelle di cui si venga a conoscenza.

È obbligatorio rispettare il Codice al fine di evitare:

- **l'imposizione di sanzioni molto elevate** in caso di accertamento di una violazione antitrust: basti considerare che – a seguito della riforma intervenuta con il D.Lgs. 265/2021 all'art. 15 della l. 287/1990 – alle Associazioni di imprese **potranno essere irrogate sanzioni, fino al 10% della somma dei fatturati complessivi realizzata da ciascuna impresa a livello globale;**
- il rischio di **richieste risarcitorie in sede civile** da parte dei terzi che abbiano subito direttamente o indirettamente un pregiudizio in ragione dell'illecito antitrust;
- il **danno all'immagine** che potrebbe derivare all'Associazione dall'avvio di un procedimento *antitrust*;
- la **distrazione delle risorse**, economiche ed umane, necessarie per l'attività difensiva nelle

more di un eventuale procedimento.

Naturalmente, il Codice può solo fornire una panoramica del contenuto e delle implicazioni di quelle norme a tutela della concorrenza che assumono maggior rilievo per OPG, in relazione alle attività svolte dall'Associazione.

Pertanto, è importante, in caso di dubbio o in caso di sospetta violazione delle norme antitrust, effettuare una segnalazione al Responsabile del Programma di Compliance Antitrust ("**Responsabile**") ai seguenti recapiti.

Studio Legale Gianni & Origoni - Avv. Piero Fattori; Avv. Andrea Pezza; Dott.ssa Amelia Rastelli

Tel: [06 478751](tel:06478751)

E-mail: pfattori@gop.it; apezza@gop.it; arastelli@gop.it;

L'Associazione garantisce la massima riservatezza sui fatti contenuti nelle segnalazioni ed il diritto al mantenimento dell'anonimato, fermo restando che – in caso di segnalazione non anonima – non potrà in essere alcuna discriminazione o ritorsione nei confronti del denunciante.

1. Principi generali e caratteristiche del Codice di Condotta Antitrust

Il diritto antitrust muove dall'idea che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti migliori a costi più contenuti e consentendo al tempo stesso un'efficiente allocazione delle risorse produttive.

Su queste basi le norme antitrust – ed in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (riportati in Appendice) – si preoccupano principalmente di tre categorie di condotte:

In termini generali, le fattispecie più frequenti e problematiche possono essere ricondotte a tre categorie:

1. le **intese orizzontali**, ossia gli accordi o le pratiche concordate tra concorrenti diretti;
2. le **intese verticali**, ossia accordi di fornitura e di distribuzione con operatori attivi a monte o a valle della filiera;
3. gli **abusi di posizione dominante**, ossia le condotte anticoncorrenziali poste in essere da imprese che detengono una quota di mercato molto rilevante (generalmente, superiore al 40%).

Per ragioni di immediatezza dei messaggi ed al fine di adeguare il Codice alla natura, alla dimensione e alle Attività dell'Associazione, nelle pagine che seguono verranno affrontate nel dettaglio le sole ipotesi di intese orizzontali e verticali, che maggiormente esprimono il rischio antitrust di OPG. Gli abusi di posizione dominante saranno invece oggetto di una trattazione maggiormente concisa, a soli fini di completezza informativa.

Infine, verrà affrontato il tema dei penetranti poteri ispettivi di cui dispongono le Autorità antitrust al fine di prevenire o sanzionare la commissione di illeciti anticoncorrenziali.

2. Il divieto di Intese restrittive della concorrenza

La normativa *antitrust* qualifica come “intese” le condotte che:

- a. si presentano nella **forma** di accordi, pratiche concordate, o decisioni di associazioni di imprese **e**
- b. sono in grado di determinare una **restrizione della concorrenza per oggetto** (laddove l’intesa sia destinata, per sua stessa natura, a pregiudicare la concorrenza) oppure **per effetto** (laddove l’intesa – a seguito della valutazione del suo impatto sul mercato – sia ritenuta in grado di alterare la concorrenza).

Le intese possono poi distinguersi in “**orizzontali**” o “**verticali**”, a seconda che coinvolgano soggetti operanti allo stesso livello della filiera produttiva o distributiva (ad esempio, due o più produttori dello stesso bene o fornitori dello stesso servizio) oppure a livelli diversi della filiera (ad esempio produttore e rivenditore).

Tali concetti saranno approfonditi nelle sezioni che seguono.

2.1. La forma delle intese

Come anticipato *supra* le intese restrittive della concorrenza possono essere realizzate sotto forma di **accordi, pratiche concordate e decisioni di associazioni di imprese**:

- per “**accordo**” si intende l’intenzione comune di due o più parti di adottare determinate condotte sul mercato. La nozione di accordo elaborata dalla Commissione UE e dall’AGCM ha portata molto ampia, andando ben oltre, ad esempio, la nozione civilistica di contratto. Invero, perché si abbia un accordo ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, è sufficiente che le imprese raggiungano una qualsiasi forma di consenso circa l’adozione di determinate condotte sul mercato, anche se privo di ogni veste formale (e.g. forma scritta) e non produttivo di specifici obblighi giuridici.
- La nozione di “**pratica concordata**” fa invece riferimento ad una forma di coordinamento tra imprese che, pur non spingendosi fino ad un vero e proprio accordo, sia volta ad istituire una tacita collaborazione tra le stesse con l’obiettivo di sottrarsi ai rischi della concorrenza.
- Per “**decisione di associazione di imprese**” si intende qualunque atto, anche se privo di carattere formale vincolante, che costituisca la manifestazione della volontà delle imprese che partecipano ad una determinata struttura collegiale¹. Si tratta di una nozione piuttosto ampia:

¹ La nozione di “associazione di imprese” rilevante a fini antitrust è piuttosto estesa e comprende un’ampia tipologia di fattispecie, tra cui le associazioni di categoria, i consorzi, ma anche le associazioni cooperative. L’elemento essenziale ed indispensabile è costituito dalla presenza di una struttura comune, di un’organizzazione tendenzialmente stabile e permanente, avente la funzione di esprimere la volontà collettiva delle imprese che vi aderiscono, influenzandone quindi le singole condotte. Ne deriva, ad esempio, che

per ricadere nel divieto antitrust è infatti sufficiente che un atto dell'associazione induca gli associati a coordinare il loro comportamento sul mercato, a prescindere dalla forma assunta dall'atto e dalla sua natura vincolante per gli associati.

Alla luce di quanto fin qui esaminato, le problematiche antitrust connesse all'attività delle associazioni come OPG sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie:

- a. in taluni casi, per il fatto di favorire l'incontro tra gli aderenti, le associazioni potrebbero costituire l'occasione per lo scambio di informazioni sensibili utili per la definizione ed attuazione di intese, nella forma di accordi o pratiche concordate.

FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

Procedimento I808 – Gara Consip FM4 – *Accordi tra i principali operatori del facility management*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le principali imprese attive nel settore dei servizi di pulizia per aver posto in essere un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101 TFUE.

L'intesa anticoncorrenziale ha avuto ad oggetto la Gara Consip denominata FM4; le parti dell'intesa si sono spartite i lotti della gara secondo uno schema "a scacchiera", facendo in modo che a ciascuna di loro fosse assegnato il massimo numero di lotti aggiudicabili.

La condotta è stata realizzata nell'ambito di una serie di incontri tra concorrenti diretti, alcuni dei quali hanno avuto luogo in sede Terotec, associazione a cui aderivano le imprese parti dell'intesa: secondo l'AGCM i rappresentanti delle imprese in questione si sarebbero incontrati a margine delle riunioni associative per definire i dettagli dell'accordo anticoncorrenziale.

- b. in altri casi è la stessa attività dell'associazione che potrebbe correre rischi di illiceità, sostanziandosi in una decisione di associazione di imprese. Sotto questo profilo, possono ad esempio assumere rilievo in ottica antitrust:
 - la definizione di rigidi requisiti di ammissione all'associazione;
 - l'adozione di certificazioni o standard di qualità;
 - l'istituzione di gruppi di lavoro le cui attività favoriscano l'uniformazione delle condotte;
 - studi, contratti tipo, linee guida per orientare l'attività delle imprese in particolari settori del

un'entità – pure di natura collettiva – priva di un organo di coordinamento, non potrebbe essere qualificata come un'associazione a fini antitrust. L'ampiezza di tale nozione mira ad evitare che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma (diversa dall'accordo o dalla pratica concordata) con la quale coordinano il loro comportamento sul mercato.

mercato, per creare barriere all'entrata o per escludere imprese concorrenti.

Nella prassi decisionale dell'AGCM, le decisioni assunte dalle associazioni di categoria sono talora imputate direttamente a queste ultime, talaltra alle imprese associate. Più in dettaglio, l'intesa è stata ascritta anche all'associazione non solo quando la decisione era stata formalmente assunta da organi della stessa, ma anche quando l'associazione aveva attivamente concorso alla realizzazione dell'intesa garantendone gli strumenti di attuazione (ad esempio mediante l'organizzazione dello scambio di informazioni o l'emanazione di circolari o di comunicati stampa).

FATTISPECIE ESAMINATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Caso COMP/39.416 (chiuso con impegni) — Classificazione delle navi

Nell'ambito di questo procedimento la Commissione europea ha valutato il trattamento riservato dall'Associazione internazionale di classificazione (IACS) alle società di classificazione di terzi non facenti parte dell'Associazione.

Nella sua valutazione preliminare, la Commissione ha determinato che le decisioni dell'IACS relative a:

- i. i criteri e le procedure di adesione all'associazione e le modalità con cui erano applicati e
- ii. l'elaborazione delle risoluzioni e delle pertinenti informazioni tecniche e la loro accessibilità a terzi

potrebbero aver comportato una restrizione della concorrenza sul mercato rilevante dei servizi di classificazione delle navi.

A seguito di queste valutazioni, l'associazione, per non incorrere in una sanzione, si è impegnata a modificare:

- i criteri di ammissione, in modo tale da individuare criteri obiettivi e trasparenti di adesione, da applicare in modo uniforme e non discriminatorio;
- le regole di partecipazione ai gruppi di lavoro tecnici dell'associazione, al fine di renderle maggiormente inclusive;
- le regole di accesso per la messa a disposizione del pubblico delle risoluzioni dell'IACS e dei pertinenti documenti informativi tecnici, rendendoli accessibili anche ai terzi.

FATTISPECIE ESAMINATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Procedimento AT.40511 (chiuso con impegni) – *Insurance Ireland* database sulle richieste di indennizzo e condizioni di accesso

La Commissione europea ha aperto un procedimento nei confronti di un'associazione di categoria irlandese, in merito alle condizioni di accesso alla stessa.

L'associazione in questione – la quale riunisce imprese attive nel settore assicurativo – amministra e individua le condizioni di accesso ad un *database* in cui sono raccolti i dati relativi alle richieste assicurative. L'associazione garantiva l'accesso a questo *database* ai soli membri, costringendo chi volesse esaminarne il contenuto a sottoporsi ad un aleatorio processo di ammissione.

Secondo la Commissione, le stesse condizioni di ammissione all'associazione avrebbero quindi potuto produrre un significativo svantaggio competitivo, impedendo a taluni soggetti di accedere all'associazione stessa, e quindi al *database*, nel quale sono contenuti dati utili per operare sul mercato in maniera più efficiente.

Pertanto, l'associazione si è dovuta impegnare ad individuare criteri di ammissione obiettivi e non discriminatori, e a scardinare il collegamento tra l'accesso al *database* e la qualifica di membro.

2.2. Intese per oggetto e per effetto

Come anticipato, affinché un'intesa possa essere considerata “anticorcorrenziale” occorre che essa abbia come “oggetto” o come “effetto” la restrizione della concorrenza.

Le intese restrittive **per oggetto**, come detto, sono quelle che, per loro stessa natura, sono destinate a restringere la concorrenza. Esempi di intese per oggetto sono:

- A **livello orizzontale**, le intese che abbiano le seguenti finalità:
 - **fissare i prezzi di vendita e altre importanti variabili commerciali** (sconti, promozioni, margini ecc.);
 - **coordinare i rispettivi livelli di produzione e i quantitativi da vendere**: tali accordi sortiscono infatti il medesimo effetto di un cartello di prezzo;
 - **fissare i prezzi di acquisto degli input produttivi** (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori;
 - **ripartire il mercato e/o la clientela**: ad esempio, concordando quali clienti rifornire (o non rifornire) o in quale territorio operare (o non operare);
 - **colludere in sede di partecipazione a gare** pubbliche o private (c.d. *bid rigging*): il coordinamento può riguardare le decisioni di partecipare o non partecipare, le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, accordi di rotazione nelle

assegnazioni e, più in generale, la preventiva condivisione di variabili in grado di influire sull'esito della gara;

- porre in essere strategie di “**boicottaggio collettivo**”, ad esempio accordandosi con i concorrenti per escludere dal mercato un nuovo entrante o disciplinare un terzo concorrente “scomodo” (ad esempio, perché particolarmente aggressivo).

- A **livello verticale**, le intese finalizzate a:

- Imporre i **prezzi minimi di rivendita** (c.d. *resale price maintenance*, “RPM”) attraverso apposite clausole contrattuali;
- **ripartire il mercato per territori o gruppi di clienti** (come le clausole di esclusiva territoriale con divieto di vendite passive al di fuori del territorio).

Se l'intesa non presenta un oggetto di per sé anticoncorrenziale potrà comunque essere vietata laddove sia qualificata come restrittiva **per effetto**: in tal caso, occorrerà valutare il suo impatto sul mercato, alla luce del contesto giuridico ed economico di riferimento, nonché della natura dei beni e servizi coinvolti.

Nell'ambito della valutazione delle intese “per effetto”, le intese verticali godono generalmente di un trattamento più favorevole rispetto alle intese orizzontali, in quanto, diversamente da queste ultime, non coinvolgono imprese dirette concorrenti e possono determinare guadagni di efficienza in ragione delle sinergie e delle complementarità delle imprese partecipanti all'intesa, potenzialmente generando effetti pro-competitivi.

2.3. Focus: lo scambio di informazioni commercialmente sensibili

Lo scambio di informazioni tra imprese può assumere rilievo in ottica antitrust sotto un duplice profilo:

- quale **modalità attuativa di accordi e pratiche concordate**, qualora lo scambio di informazioni sensibili sia il mezzo mediante cui le parti coordinano le rispettive condotte e definiscono il contenuto degli accordi;
- quale **autonomo illecito anticoncorrenziale**. Ciò si può verificare quando le informazioni sensibili volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possono fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri.

Per identificare gli scambi informativi che possono rilevare da un punto di vista antitrust, occorre soffermarsi su tre fattori principali:

- a. carattere “*commercialmente sensibile*” delle **informazioni scambiate**. In termini generali, sono “*commercialmente sensibili*” le informazioni che: **(i)** presentano natura strategica; **(ii)** sono idonee a rilevare futuri comportamenti sul mercato; **(iii)** sono disaggregate; **(iv)** hanno natura confidenziale (cioè non pubblica); **(v)** sono attuali.

In concreto, possono essere considerate certamente sensibili:

- le informazioni che possono attribuire ai partecipanti ad una gara un vantaggio competitivo

rispetto ai propri concorrenti (ad esempio le informazioni non altrimenti note raccolte dalle Stazioni Appaltanti “SA” in merito alle gare che intendono bandire e/o alle specifiche funzionali che intendono richiedere nei bandi);

- le informazioni in merito all’offerta che si intende presentare in sede di gara (ad esempio l’effettiva volontà di partecipare alla gara, il prodotto che si intende fornire alla SA, il prezzo che si intende praticare);
- le modalità e i contenuti della risposta a una richiesta di una SA / di un ente pubblico, laddove tale richiesta sia stata indirizzata specificamente al singolo associato;
- le informazioni relative ai costi di produzione dei prodotti commercializzati dai singoli associati;
- le informazioni relative ai nominativi dei propri clienti (laddove non si tratti di Stazioni Appaltanti) nonché alle condizioni di vendita dei prodotti commercializzati agli stessi;
- le informazioni relative alle capacità produttive di ciascun associato.

FATTISPECIE SANZIONATA DALL’AUTORITÀ ANTITRUST

Procedimento I820 – *Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2020 ha irrogato una sanzione complessiva di circa 228 milioni di euro ad alcuni operatori telefonici per aver coordinato le proprie strategie commerciali in merito all’introduzione *ex lege* dell’obbligo di fatturazione mensile anziché quadri-settimanale, al fine di preservare il livello dei prezzi nonostante il mutamento del periodo di fatturazione, e limitando al contempo il rischio di fuoriuscita dei clienti.

In particolare, in occasione dell’introduzione dell’obbligo di cui sopra, le parti avrebbero avviato, anche nell’ambito dell’associazione di categoria di appartenenza, un intenso scambio di informazioni, relativo ai propri *business plan* e alle strategie previste a fronte del mutamento normativo, in questo modo coordinandosi in merito a: il *repricing* connesso alla modifica del ciclo di fatturazione; le modalità e i tempi di implementazione dell’obbligo; il diritto di recesso dei clienti.

La sanzione, inizialmente annullata dal Tar Lazio, è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha però imposto all’Autorità di rideterminarne l’ammontare.

FATTISPECIE SANZIONATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Procedimento AT.40178 – *Emissioni delle Autovetture*

La Commissione Europea nel 2021 ha irrogato una sanzione complessiva di 875 milioni di euro ad imprese attive nel settore automobilistico per aver concluso un'intesa restrittiva della concorrenza coordinandosi in merito a:

- le dimensioni dei serbatoi di AdBlue (soluzione utilizzata per ridurre l'inquinamento delle auto a Diesel) e gli intervalli di ricarica degli stessi;
- l'utilizzo di una nuova tecnologia in modo tale da non sviluppare modelli con caratteristiche di sostenibilità superiori rispetto a requisiti previsti dalla normativa europea.

Nell'ambito dell'intesa le parti avrebbero scambiato informazioni di natura tecnica sulle caratteristiche dei diversi modelli di veicoli in relazione alle dimensioni dei serbatoi di AdBlue, agli intervalli tra le ricariche e ai consumi medi ipotizzati per il SEE, così aumentando la trasparenza già esistente nel mercato.

- b. caratteristiche del **mercato** sul quale insistono le condotte. Sotto questo profilo, assumono rilievo caratteristiche quali il grado di trasparenza e/o di concentrazione del mercato, nonché la possibilità di osservare significative fluttuazioni di domanda e/o offerta (o, all'opposto, sostanziale stabilità delle variabili fondamentali), nonché le caratteristiche dei *players* operanti in un dato mercato (e.g. se i *players* sono simili in termini di strutture di costo o di capacità produttiva);
- c. **caratteristiche del sistema informativo**. Maggiore sarà il numero di operatori coinvolti e la frequenza degli scambi, maggiore sarà il rischio antitrust. Ne deriva che, in linea di principio, la raccolta di dati statistici può ritenersi lecita a condizione che:
- la partecipazione sia volontaria ed aperta;
 - i dati raccolti siano distribuiti in forma aggregata, idonea ad evitare che i singoli membri possano essere individualmente identificati attraverso i risultati dell'elaborazione dei dati;
 - i dati oggetto di scambio siano storici;
 - i dati non siano scomponibili per aree geografiche e di prodotto sufficientemente ampie da consentire, anche indirettamente, l'identificazione dei singoli concorrenti;
 - il soggetto che effettua la raccolta dei dati presti garanzie di assoluta riservatezza;
 - non vengano organizzati incontri per correggere i dati scambiati o le stime.

Nella raccolta, elaborazione e diffusione di notizie, dati e statistiche relative alle condizioni praticate sul mercato dalle aziende associate, o all'andamento di particolari settori, è opportuno presentare dati aggregati ed evitare che gli stessi possano essere presi a riferimento per condizionare il comportamento delle imprese iscritte, ad esempio nella formulazione delle offerte in occasione di bandi di gara.

FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

Procedimento I701 – Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici

L'AGCM ha sanzionato diversi produttori di cosmetici e la loro associazione di categoria, per aver concluso un'intesa restrittiva della concorrenza, finalizzata all'aumento dei prezzi di listino praticata agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.

L'intesa è stata realizzata mediante lo scambio di informazioni sulle principali variabili concorrenziali quali gli aumenti dei prezzi di listino di alcuni prodotti, e le condizioni contrattuali applicate ai distributori.

Una delle modalità con cui lo scambio veniva realizzato era disaggregando e rendendo più dettagliate le informazioni contenute negli studi di settore condivisi dall'Associazione. Tali studi, contenendo informazioni in forma aggregata e non riconducibili a specifici operatori, non costituivano di per sé una modalità per favorire la circolazione di dati sensibili. Tuttavia, nell'ambito delle riunioni associative le parti condividevano informazioni dirette a disaggregare quanto contenuto negli studi di settore e a renderlo riconducibile ai singoli operatori.

3. L' Abuso di posizione dominante

Oltre a precludere la realizzazione di intese restrittive della concorrenza, il legislatore (nazionale ed europeo) vieta altresì alle imprese di abusare della propria posizione dominante, ossia di sfruttare il proprio potere di mercato al fine di restringere la concorrenza.

Per determinare se un'impresa si trovi in posizione dominante, occorre esaminare se la stessa disponga di un significativo potere di mercato e sia in grado di esercitarlo senza vincoli competitivi (in particolare, su concorrenti, clienti e fornitori). In linea prudenziale, si ritiene che la detenzione di una quota di mercato pari o superiore al 40% del mercato rilevante possa essere un primo indicatore di dominanza, ferma restando l'opportunità di una verifica caso per caso.

La detenzione di una posizione dominante non è in sé illegittima: ciò che non è consentito è infatti l'abusivo sfruttamento della stessa, al fine di restringere la concorrenza. Ciò in quanto l'ordinamento attribuisce all'impresa dominante una speciale responsabilità nel garantire un corretto funzionamento del mercato. Su queste basi, a tale novero di imprese sono vietati comportamenti che risultano invece permessi alle altre imprese rivali che operano sul mercato detenendo posizioni meno significative.

Open Power Grids – in quanto associazione di categoria – non opera direttamente sul mercato e di conseguenza non esercita un vero e proprio potere di mercato. Tuttavia, i paragrafi che seguono prenderanno in esame anche tale fattispecie al fine da un lato, di adempiere alla funzione divulgativa

propria del Codice di condotta, e dall'altro di aumentare la sensibilità associativa nei confronti di questa fattispecie in modo da evitare che OPG possa agevolare la commissione di illeciti di questo genere da parte di una o più associate.

Secondo l'approccio tradizionale, l'abuso di posizione dominante si può manifestare in due forme: come abuso di sfruttamento o come abuso escludente.

Gli abusi di sfruttamento

Gli abusi di sfruttamento comprendono tutti quei comportamenti con cui l'impresa dominante sfrutti il proprio potere di mercato a detrimento delle controparti commerciali, al fine di realizzare profitti eccessivi e sovra-competitivi.

Tipici **abusi di sfruttamento** sono:

- l'attuazione di **pratiche discriminatorie** nei confronti di fornitori o clienti, i.e. non garantire a questi ultimi eguali opportunità di accedere a condizioni, sconti o promozioni senza che vi sia una obiettiva giustificazione per la differenziazione;
- l'imposizione di **prezzi eccessivamente gravosi**, i.e. privi di ragionevole rapporto con il valore dei beni o della prestazione.

Gli abusi escludenti

Un'impresa in posizione dominante ha diritto di competere sul mercato sulla base dei propri meriti, anche in modo determinato, ma non le è consentito fare leva sulla propria posizione di forza per escludere o marginalizzare i concorrenti, ad esempio praticando condizioni non replicabili da parte di questi ultimi, ovvero ostacolando strumentalmente la loro permanenza sul mercato.

I casi più tipici di **abuso escludente** contestati alle imprese sono:

- l'applicazione di **prezzi predatori**, ossia non remunerativi, quale strategia per determinare l'uscita dei concorrenti dal mercato;
- l'imposizione ai clienti di **obblighi di rifornirsi esclusivamente** (o per una quota largamente maggioritaria) dall'impresa dominante, anche attraverso il riconoscimento di sconti fidelizzanti, che abbiano l'effetto di impedire ai concorrenti di accedere o rimanere sul mercato;
- le cc.dd **pratiche leganti**, i.e. *tying* e *bundling*, consistenti nella vendita abbinata di beni o servizi distinti (uno almeno dei quali in posizione dominante) con l'obiettivo di rafforzare o estendere la dominanza ad altri mercati;
- il **rifiuto di concedere l'accesso a un bene o servizio**, qualora esso sia indispensabile per operare sul mercato. In particolari situazioni, ciò può valere anche se il bene o servizio è coperto da privativa intellettuale.

4. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust

L'emersione tempestiva di situazioni problematiche dal punto di vista *antitrust* è fondamentale per tre motivi:

- per **impedire** che si consumi l'illecito antitrust;
- se l'illecito si è già realizzato, l'intervento tempestivo **limita la durata e gli effetti della violazione**, con riflessi sull'entità della sanzione e sul risarcimento del danno eventualmente derivato dall'illecito;
- **ma soprattutto**, l'impresa/associazione ha la possibilità di accedere ai **programmi di clemenza** sia per gli illeciti in corso sia per quelli già esauriti, rispetto ai quali la pronta reazione dell'Associazione è fondamentale.

FOCUS SUI PROGRAMMI DI CLEMENZA

Il soggetto partecipante ad un cartello, in corso di svolgimento o che si sia già concluso, può "auto-denunciarsi", comunicando l'esistenza dello stesso alle Autorità antitrust al fine di ottenere l'eliminazione (qualora sia la prima impresa a contattare le Autorità) o una riduzione della sanzione (qualora, pur non essendo la prima, fornisca informazioni utili in merito all'illecito antitrust).

In caso di presentazione di tale auto-denuncia, la normativa prevede la non punibilità di attuali ed ex direttori, amministratori o altri membri che, partecipando al cartello, abbiano commesso reati ex artt. 353, 353-bis, 354 e 501 del codice penale a condizione che, in particolare, partecipino attivamente alle indagini.

È importante considerare che la stessa attività di compliance è strettamente legata ai programmi di clemenza poiché un'efficace strategia di compliance consente di prevenire o identificare comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, nel caso in cui venga scoperto un illecito antitrust, la società/Associazione interessata può denunciare all'Autorità antitrust l'infrazione individuata sulla base degli elementi probatori raccolti grazie alla stessa operatività dei programmi di compliance; **quanto più la denuncia sarà tempestiva e dettagliata, tanto più l'impresa/associazione denunciante potrà puntare all'immunità.**

Pertanto, si ribadisce che chiunque venga a conoscenza di una possibile violazione delle norme antitrust è tenuto a segnalarlo al Responsabile al fine di consentire all'Associazione di valutare l'adesione tempestiva ad un programma di clemenza.

A seguito della ricezione della denuncia, il Responsabile svolgerà gli opportuni approfondimenti e, laddove ne ravvisi gli estremi, proporrà all'Associazione di presentare una domanda di clemenza.

OPG garantisce la massima riservatezza sui fatti contenuti nelle segnalazioni ed il diritto al mantenimento dell'anonimato, fermo restando che – in caso di segnalazione non anonima – l'Associazione non potrà in essere alcuna discriminazione o ritorsione nei confronti del denunciante.

LA PROCEDURA DI TRANSAZIONE (c.d. *SETTLEMENT*)

La l. 118/2022 ha introdotto all'art. 14-quater della l. 287/1990 la procedura di *settlement*.

Con l'introduzione di tale procedura le parti di un procedimento antitrust che riconoscano di aver violato le regole della concorrenza (realizzando un abuso di posizione dominante o partecipando ad un'intesa), potranno beneficiare di una riduzione delle sanzioni.

A tal riguardo l'Autorità può, entro tre mesi dall'apertura dell'istruttoria e su propria **esclusiva** iniziativa, verificare la disponibilità delle parti a una eventuale transazione. In particolare, nel caso l'Autorità ritenga che il procedimento possa essere definito con una transazione, invita per iscritto le parti a manifestare, entro un termine non inferiore a 15 giorni, il proprio interesse per tale soluzione.

Per invitare le parti alla transazione, l'Autorità deve aver già definito un quadro idoneo a provare l'infrazione. Ne consegue che, una volta ricevuta la comunicazione dell'Autorità diretta ad avviare la procedura di transazione, le parti non potranno auspicare che non venga irrogata nessuna sanzione nei loro confronti.

A fronte dell'esito positivo della procedura di transazione, l'Autorità applicherà una riduzione della sanzione del 20%, ridotta al 10% in caso di cartello segreto.

5. I poteri di indagine delle Autorità antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione europea sono preposte alla vigilanza sul rispetto del diritto *antitrust* italiano ed europeo. A tal fine, esse dispongono di ampi poteri di indagine nei confronti delle imprese sospettate di violare la normativa posta a tutela della concorrenza.

Più in dettaglio, esse possono:

- richiedere alle imprese di **fornire informazioni** su determinati fatti o circostanze, oppure di esibire documenti ritenuti rilevanti. Tale potere è assistito dalla previsione di sanzioni pecuniarie per il caso in cui l'impresa si rifiuti in maniera ingiustificata di fornire tali informazioni, oppure produca documenti non veritieri;
- ma soprattutto effettuare **accertamenti ispettivi** presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza. Di regola, tali accertamenti vengono effettuati a sorpresa (cosiddetti *dawn raids*), al fine di prendere visione diretta ed estrarre copia di documenti aziendali ritenuti rilevanti per l'indagine in corso, inclusa la corrispondenza *e-mail*.

Di quali poteri dispongono i funzionari?

I funzionari sono legittimati a:

- ispezionare i locali aziendali, i terreni di pertinenza e le vetture aziendali (eccezionalmente, i funzionari possono anche accedere al **domicilio di dirigenti, amministratori e altri membri del personale, ma solo in base ad un decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguito l'accesso**);
- prendere visione e trarre **copia** di estratti di libri e di qualsiasi altro documento connesso all'Associazione, **su qualsiasi forma di supporto**, e accedere a tutte le informazioni accessibili, compresi faldoni, agende, documenti e ricevute di viaggio, email nella casella elettronica personale (anche se il titolare non sia presente), *hard disk*, nonché dati contenuti su *pen drive* e altre dotazioni aziendali (inclusi *laptop*, *tablets*, telefono) e ciò anche se i documenti contengono informazioni confidenziali;
- avvalersi di propri software e strumenti di informatica forense per la ricerca dei documenti/*file* rilevanti presenti sui *server* (o rimossi), bloccare temporaneamente gli *account e-mail* (ivi incluse le *e-mail* in uscita), disconnettere i *pc* dalla rete, rimuovere e reinstallare gli *hard disk*, chiedendo la collaborazione del servizio IT aziendale;
- porre quesiti pertinenti all'indagine alle persone presenti e verbalizzarne le risposte;
- apporre sigilli alle stanze che saranno oggetto di successiva ispezione.

I funzionari **NON** sono legittimati a:

- visionare e prelevare documenti che siano chiaramente **NON** attinenti all'indagine (come descritta nel mandato ispettivo e nell'allegata decisione);
- visionare e prelevare documenti coperti dal privilegio legale, in quanto relativi ad interlocuzioni con i legali esterni;
- imporre di rilasciare dichiarazioni su circostanze di cui l'intervistato non ha precisa memoria o che ha bisogno di tempo per ricostruire;
- accedere ad effetti o messaggi strettamente personali.

Le sanzioni

All'Associazione e alle persone fisiche a cui i funzionari potrebbero rivolgersi (dipendenti, esponenti, dirigenti.) è fatto obbligo di non intralciare o rallentare l'attività di indagine dell'Autorità, ciò a pena di sanzioni e penalità di mora. In particolare, sono previste:

- **penalità di mora** per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, al fine di costringere il destinatario a rispondere ad una richiesta di informazioni, presentarsi in audizione, sottoporsi ad ispezione.
 - Per le persone fisiche: da 150 euro a 500 euro;
 - Per l'Associazione: fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente.
- **sanzioni amministrative pecuniarie** in caso di ostacolo alle ispezioni, infrazione di sigilli apposti dai funzionari, risposte inesatte o fuorvianti in caso di richieste di informazioni, mancata presentazione non giustificata in audizione.
 - Per le persone fisiche: da 150 euro a 25.823 euro;
 - Per l'Associazione: fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.

Allegato 1 – OPG Antitrust Policy

Open Power Grids – OPG crede nel valore della libera concorrenza e nei benefici che essa produce per la collettività, inclusi gli operatori del mercato.

L'Associazione è attenta a promuovere tra gli associati e le rispettive imprese la cultura del rispetto del diritto antitrust. A questo fine, essa ha adottato ed implementato un apposito Programma di Antitrust Compliance, che include un Codice di Condotta che tutti sono obbligati a rispettare.

OPG considera inderogabili le seguenti regole.

- OPG non mette a disposizione la propria organizzazione per incontri tra gli associati privi di formale convocazione o il cui oggetto di discussione non sia stato previamente condiviso con l'Associazione.
- Gli Associati di OPG sono tenuti a condividere solo le informazioni che sono strettamente necessarie per l'attuazione degli obiettivi associativi e delle relative attività (*need to know principle*);
- OPG non comunica agli associati – né favorisce la comunicazione tra gli associati – di informazioni commercialmente sensibili. Per informazioni commercialmente sensibili si intende – come chiarito a p. 10 del Codice di Condotta – ogni informazione che **(i)** presenta natura strategica; **(ii)** è idonea a rilevare futuri comportamenti sul mercato; **(iii)** è disaggregata; **(iv)** ha natura confidenziale (cioè non pubblica); **(v)** è attuale.
- Laddove , per il perseguimento degli scopi istituzionali di OPG, sia strettamente necessaria la condivisione di informazioni commercialmente sensibili dagli Associati, troverà applicazione quanto stabilito nella “*Procedura per la gestione dei Comitati Tecnici, Tavoli Intra-Associativi ed altre Attività associative*”, al fine di evitare ogni circolazione di informazioni sensibili tra gli Associati;
- I Technical Referent dei Comitati Tecnici e i Team Leader dei Tavoli Intra-Associativi – coadiuvati dalla Segreteria Tecnica – sono incaricati di vigilare sul rispetto delle regole stabilite nel Codice di Condotta e di applicare la “*Procedura per la gestione dei Comitati Tecnici, Tavoli Intra-Associativi ed altre Attività associative*”.
- Gli associati di OPG sono consapevoli che, in caso di dubbi circa la compatibilità con il diritto antitrust di iniziative da intraprendere o già intraprese, devono immediatamente informarne il Responsabile (così identificato a p. 4 del Codice di Condotta), pena l'adozione di provvedimenti sanzionatori quale la sospensione o l'espulsione da OPG.
- Gli associati di OPG sono obbligati ad intimare la sospensione di incontri di qualsiasi genere nei quali la discussione deva su tematiche contrarie ai principi espressi nel Codice di Condotta Antitrust dell'Associazione.

Allegato 2 – Normativa di riferimento

A) Normativa UE

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne - Titolo VII: norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articoli 101 e 102 (ex Articoli 81 e 82 del TCE).

Articolo 101 TFUE - Intese

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

B) Normativa nazionale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3. - Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4. - Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. *L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.*

2. *L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.*

3. *La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.*

Art. 15. - Diffide e sanzioni

1. *Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della presente legge, l'Autorità ravvisa un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine l'Autorità può imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità.*

1-bis. *Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Se l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguarda le attività dei suoi membri, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento della somma dei fatturati totali a livello mondiale realizzati nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della sanzione non può superare il 10 per cento del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.*

1-ter. *Quando a un'associazione di imprese è irrogata una sanzione tenendo conto del fatturato dei suoi membri ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 15, comma 1-bis, e l'associazione non è solvibile, essa è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo della sanzione. Se tali contributi non sono stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato*

dall'Autorità, l'Autorità può esigere il pagamento della sanzione direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che ha costituito l'infrazione. Se necessario per garantire il pagamento integrale della sanzione, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, l'Autorità può anche esigere il pagamento dell'importo della sanzione ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione. Tuttavia, non può esigersi il pagamento dalle imprese che dimostrano che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione e che o non erano a conoscenza della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine.

1-quater. Se, in base alle informazioni di cui dispone, l'Autorità ritiene che non sussistono le condizioni per ravvisare un'infrazione, l'Autorità può assumere una decisione in tal senso. Quando, dopo aver informato la Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'Autorità ritiene che sono venuti meno i motivi di intervento e chiude pertanto il procedimento istruttorio, ne informa di conseguenza la Commissione europea.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

2-bis. L'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a: a) ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo; b) ottemperare alle misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 14-bis; c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante decisione ai sensi dell'articolo 14-ter.

Allegato 3 – Conseguenze in caso di violazione

In caso di violazione delle regole di Condotta esposte nel Codice, potranno verificarsi le seguenti conseguenze a carico degli associati:

- il formale richiamo del rappresentante dell'impresa associata da parte del Responsabile;
- la segnalazione della condotta all'impresa associata, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare;
- a seguito di reiterate violazioni, o in caso di violazioni di particolare gravità, la richiesta all'impresa associata di appartenenza di sostituire il proprio rappresentante con un altro soggetto all'interno degli organi di OPG.

Qualora i rappresentanti delle imprese associate che svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento all'interno dell'Associazione – quali il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo – o di gestione delle attività operative – quali la Segreteria Tecnica, i Team Leader dei Tavoli Intra-Associativi e i Technical Referent dei Comitati Tecnici – nell'esercizio delle proprie funzioni dovessero violare (o comunque non applicare) il presente Codice di Condotta e le procedure che sono chiamati ad applicare, potrebbero incorrere nelle conseguenze di seguito rappresentate:

- decadenza dal ruolo e sospensione o, nei casi più gravi, esclusione dagli organi associativi;
- segnalazione all'impresa associata, affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare.

Infine, nei casi in cui il Responsabile riscontrasse che le violazioni dei Rappresentanti e/o degli Esponenti sono imputabili alla negligenza dell'impresa associata di appartenenza, la quale non ha vigilato sul rispetto delle regole del diritto antitrust da parte dei propri rappresentanti in OPG, potrà essere richiesta l'esclusione di tale impresa dall'Associazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Associativo.